



# COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

Prot.

| COMUNE DI COLONNELLA |        |        |            |
|----------------------|--------|--------|------------|
| Anno                 | Titolo | Classe |            |
| 2020                 | I      | VII    | PARTENZA   |
| Prot.n.              | 3092   | Del    | 02/05/2020 |



ORDINANZA N.12/2020

**OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE IN LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO, CHIUSURA DELLE AREE PUBBLICHE ATTREZZATE A GIOCO.**

## IL SINDACO

### VISTO

- la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020**, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il **Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6** recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08/03/2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- la **propria Ordinanza n.9 del 13/03/2020**, con cui si disponeva la chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici fino al giorno 03/04/2020;
- il **Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19** "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020**, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che produce effetti dal 04 maggio 2020 al 17 maggio 2020, e che fa cessare l'efficacia dei sopraelencati DPCM;
- **Viste le Ordinanze del Presidente Della Giunta Regionale n.50 e n. 52 del 30 aprile 2020;**



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.74341 – Fax 0861.743425

Email: [sindaco@comune.colonnella.te.it](mailto:sindaco@comune.colonnella.te.it)

Sito: [www.comune.colonnella.te.it](http://www.comune.colonnella.te.it)

Posta Elettronica Certificata: [comune.colonnella@pec.it](mailto:comune.colonnella@pec.it)



- **l'Ordinanza Sindacale n.10 del 07/04/2020, con efficacia fino al 13 aprile 2020**, recante “Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19 – Chiusura di aree pubbliche, quali parchi ed aree attrezzate a gioco, strutture cimiteriali”;
- **l'Ordinanza Sindacale n.11 del 14/04/2020, con efficacia fino al 03 maggio 2020**, recante “Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19 – Chiusura di aree pubbliche, quali parchi ed aree attrezzate a gioco, strutture cimiteriali”;

**RILEVATO** che in particolare il DPCM del 10/04/2020 prevede:

- *all'art. 1 c.1 lett. a), " sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;*
- *all'art. 1 c.1 lett. d), “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;*
- *all'art. 1 c.1 lett. e), “l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”;*
- *all'art. 1 c.1 lett. i), “sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;*

**RAVVISATA** la necessità, a tutela della salute pubblica, di evitare il rischio di assembramento di persone che potrebbero risultare incontrollati ed evitare, quindi, l'ulteriore diffondersi del COVID-19 sul territorio comunale;

**RITENUTO** che in conseguenza alla normativa sopra richiamata, al fine di evitare assembramenti all'interno del territorio comunale e pertanto evitare la presenza di utenti non adeguatamente compatibili con il rigoroso rispetto delle misure di contenimento dettate dal Governo, è necessario provvedere alla chiusura al pubblico delle sole aree attrezzate a giochi per bambini nei parchi e giardini comunali, dalla giornata del **04 maggio 2020 e fino alla data del 17 maggio 2020**, salvo eventuali modifiche o proroghe dei vigenti DPCM sopra richiamati, quale specifiche misure di prevenzione;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e nello specifico gli artt.50 comma 5, e 54 commi 2 e 4 del D.Lgs 267/2000;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art.54 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale “il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.74341 – Fax 0861.743425

Email: [sindaco@comune.colonnella.te.it](mailto:sindaco@comune.colonnella.te.it)

Sito: [www.comune.colonnella.te.it](http://www.comune.colonnella.te.it)

Posta Elettronica Certificata: [comune.colonnella@pec.it](mailto:comune.colonnella@pec.it)



# ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. a tutta la comunità, di indossare mascherine di comunità o dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso), o qualora non sia possibile reperirle, di indossare altri sistemi di protezione di bocca e naso quali foulard, sciarpe e simili, in tutti i luoghi pubblici (*comprensivo di tutte le vie e strade dei centri urbani del Capoluogo e di San Giovanni*) o aperti al pubblico (*a titolo di esempio non esaustivo, ufficio postale, banche, farmacie, tabaccherie, edicole, esercizi commerciali*) frequentati solo per motivate e comprovate esigenze, così come disposto dal DPCM in premessa;
2. dalla data del **04 maggio 2020 e fino alla data del 17 maggio 2020**, salvo eventuali modifiche o proroghe del vigente DPCM sopra richiamato:
  - la chiusura al pubblico delle sole aree attrezzate a giochi per bambini presso il "Colle dei Pini" e presso il parco di Piazza Novelli;
  - che le strutture cimiteriali comunali possono essere fruibili, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  - che presso la struttura cimiteriale comunale, si possano svolgere cerimonie funebri all'aperto con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, oltre agli addetti dei servizi cimiteriali, nel rispetto dei criteri di protezione di cui al punto precedente.

## DEMANDA

Al Servizio Manutenzione facente parte dell'Area IV dell'Ente Comunale ed alla Polizia Locale di disporre affissione di opportuna cartellonistica ed eventuale transennatura delle aree interdette sopra definite.

## DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ognuno per propria competenza e/o opportuna conoscenza, ai seguenti uffici:

- Prefettura di Teramo;
- Comando di Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri di Colonnella;
- Al Responsabile dell'Area IV;

DISPONE altresì

Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

## AVVERTE

che la mancata ottemperanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19.

IL SINDACO  
Geom. LEANDRO POLLASTRELLI



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.74341 – Fax 0861.743425

Email: [sindaco@comune.colonnella.te.it](mailto:sindaco@comune.colonnella.te.it)

Sito: [www.comune.colonnella.te.it](http://www.comune.colonnella.te.it)

Posta Elettronica Certificata: [comune.colonnella@pec.it](mailto:comune.colonnella@pec.it)



---

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 02/ MARZO 2020



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.74341 – Fax 0861.743425

Email: [sindaco@comune.colonnella.te.it](mailto:sindaco@comune.colonnella.te.it)

Sito: [www.comune.colonnella.te.it](http://www.comune.colonnella.te.it)

Posta Elettronica Certificata: [comune.colonnella@pec.it](mailto:comune.colonnella@pec.it)

